



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

LA CRIMINALITÀ MINORILE DI GRUPPO NEL PANORAMA INTERNAZIONALE. PROSPETTIVE PER UN ADEGUAMENTO DELL'ATTUALE DISCIPLINA PENALE ALLE SCOPERTE NEUROSCIENTIFICHE

Ylenia Parziale

Dottoranda di ricerca in "Law and Cognitive neuroscience" presso l'Università degli studi di Roma "Unicusano"

ABSTRACT: *Negli ultimi anni, sono aumentati nel nostro Paese, e non solo, i reati commessi da gruppi di minorenni che, pur non avendo le caratteristiche tipiche delle baby gang statunitensi, hanno scosso in molti casi l'opinione pubblica per le modalità di azione particolarmente efferate. L'Autore analizza il tema della devianza minorile da un punto di vista multifattoriale, considerando i vari aspetti genetici, psicopatologici, familiari e sociali alla base di tale fenomeno.*

L'articolo include, inoltre, una panoramica sul vigente sistema penale minorile, di cui vengono messi in evidenza sia i punti di forza sia gli aspetti che, secondo l'Autore, dovrebbero essere modificati alla luce delle recenti scoperte neuroscientifiche.

ABSTRACT: *In recent years, crimes committed by groups of minors in Italy, and not only, have increased. These groups do not have the typical features of U.S. baby gangs, but in many cases the violence of their crimes shocked the public opinion.*

The author analyzes the juvenile delinquency from different points of view, considering the various genetic, psychopathological and social aspects of this phenomenon.

The article also includes an overview of the current Italian juvenile criminal system, highlighting both strengths and aspects that should be changed in light of recent neuroscientific studies.

KEY WORDS: *Juvenile delinquency – baby gang – cognitive neuroscience – european criminal law*

Sommario: 1. Premessa – 2. La disciplina nazionale e internazionale sull'età minima imputabile – 3. La devianza minorile: analisi del fenomeno – 4. Il gruppo come fattore criminogeno: dalle *baby gang* statunitensi alle bande giovanili italiane – 5. La tutela del minore nel sistema penale – 6. Conclusioni



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

1. Premessa

Il tema della criminalità minorile, forse uno dei più coltivati dalla ricerca criminologica, è di certo di inesauribile interesse e di costante stimolo per gli studiosi, sia al fine di ampliare la conoscenza dei suoi aspetti fenomenologici e tipologici, sia nell'intento di predisporre strumenti di controllo, prevenzione e trattamento sempre più affinati e in sintonia con le mutevoli esigenze della realtà sociale¹.

Il fenomeno rientra da sempre tra le problematiche che destano maggiore preoccupazione a livello sociale. In base alle più recenti statistiche, i delitti compiuti dai minori sono soprattutto quelli contro il patrimonio, ma non mancano episodi di violenza contro la persona e in materia di stupefacenti.²

Ciò che colpisce di più è il fatto che, come fanno notare gli psicologi e gli psichiatri forensi, gli adolescenti e i giovani che commettono un reato sembrano «non avere alcuna risonanza emotiva, come se fossero indifferenti e incapaci di capire cosa abbiano fatto e senza alcuna presa di coscienza e pentimento».³

¹ Tra gli Autori che si sono occupati dell'argomento si segnalano PALMONARI, *Psicologia dell'adolescente*, Bologna, 1997; DE LEO, *La Devianza minorile: il dibattito teorico, le ricerche, i nuovi modelli di trattamento*, Roma, 1998; SEGRE, *La devianza minorile: cause sociali e politiche di prevenzione*, Milano, 1998; CREPET, *Cuori violenti: viaggio nella criminalità giovanile*, Milano, 1998; NOVELLETTO, BIONDO, MONNIELLO, *L'adolescente violento. Riconoscere e prevenire l'evoluzione criminale*, Milano, 2000; MAGGIOLINI, RIVA, *Adolescenti trasgressivi. Le azioni devianti e le risposte degli adulti*, Milano, 2003; MARIANI, *La criminalità minorile di gruppo nel distretto di Milano tra il 1997 e il 2005*, in *Minorigiustizia*, 2005, 4, p. 5; LUPIDI, LUSA, SERAFIN, *Gioventù fragile. I nuovi contorni della devianza e della criminalità minorile*, Milano, 2014; SCARPELLINI, *Devianza minorile: breve riflessione tra criminogenesi, tendenze criminali e questioni ancora aperte*, in *nuovefrontierediritto.it*, 26 marzo 2020; MUGLIA, CERASA, SABATINI, *Adolescenti, dipendenze e recupero sociale: le nuove frontiere del diritto "cognitivo"*, in *Diritto Penale e uomo*, 16 settembre 2020.

² I dati pubblicati dall'ISTAT sull'annuario statistico italiano, aggiornati al 2019, mostrano come i delitti che hanno comportato in misura maggiore l'entrata in IPM (istituti penitenziari minorili), sono nel 61,7 per cento dei casi contro il patrimonio, nel 18,9 per cento contro la persona e nel 9,1 per cento delitti in materia di stupefacenti. Per i minori stranieri, e in particolare per le ragazze straniere, i delitti contro il patrimonio costituiscono in misura ancora maggiore il motivo dell'entrata in Ipm (rispettivamente il 69,3 e l'87,3 per cento dei casi) <https://www.istat.it/it/files//2019/12/C06.pdf>.

³ LUPIDI, op. cit., p. 23. L'Autore a tal proposito fa riferimento "all'isolamento affettivo" che a Novi Ligure, nel febbraio 2001 ha spinto Erika Di Nardo, aiutata dal fidanzato Omar diciassettenne, ad uccidere la madre e il fratellino. V. altresì SEMINARA, *Diritto Penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2021, p. 4. L'Autore, con riferimento alla commissione dei reati in generale, parla di "vincolo di attrazione esercitato dalla persona nei confronti delle fattispecie incriminatrici".



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

Da qualche tempo, per spiegare il comportamento violento in adolescenza si è fatto ricorso alle neuroscienze. Gli studi in materia hanno individuato nella corteccia prefrontale e nei lobi temporali le aree cerebrali coinvolte nei processi cognitivi superiori ed hanno rilevato che negli adolescenti, a causa dell'evoluzione funzionale ancora in corso di alcune strutture encefaliche, queste aree si sviluppano in periodi successivi, rendendo l'adolescente vulnerabile e spesso inadeguato nelle proprie capacità di giudizio e di controllo degli impulsi.

Inoltre, dal momento che la corteccia prefrontale raggiunge la sua maturazione tra i 18 e 20 anni, prima di quell'età i giovani non solo hanno minore capacità di controllare le emozioni, ma anche la valutazione delle azioni non è ancora in una fase di piena maturità. Di conseguenza, si rileva in molti casi una maggiore irruenza e una inadeguata capacità di controllo dell'impulsività, assieme a un accentuato amore per il rischio⁴.

Negli ultimi anni, in particolare, è andato crescendo l'allarme per la commissione di reati da parte di gruppi di minorenni, talvolta attuati con modalità particolarmente efferate, tali da destare turbamento nella società civile⁵. E ciò, almeno in apparenza, si manifesta in maniera trasversale alla classe sociale e al contesto familiare di appartenenza, come se le cause del malessere emergenti da tali atti rappresentassero un bagaglio comune a tutti i giovani.

Ed è proprio in tale prospettiva che, nel corso di questo lavoro cercheremo di analizzare nel dettaglio il fenomeno della criminalità minorile, anche alla luce delle recenti scoperte neuroscientifiche, e di capire quali possano essere le principali cause che inducono i minorenni a commettere reati. In particolare, dopo aver analizzato la disciplina nazionale e internazionale sulla imputabilità minorile e il fenomeno della devianza minorile dal punto di vista scientifico, ci occuperemo di una particolare forma di criminalità giovanile, quella messa

⁴ BIGGIO, MOSTALLINO, *Il cervello fragile dell'adolescente*, in *Focus on brain. Rivista di neuroscienze*, 2018, 4.

⁵ Nonostante il numero di minorenni e giovani adulti reclusi in Istituti Penitenziari minorili (IPM) sia diminuito - come emerso dall'ultimo aggiornamento dei dati statistici del Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, del 15 gennaio 2021 - la commissione di reati da parte di minori continua ad essere un disagio per il nostro Paese. In particolare, il dato più preoccupante, evidenziato dall'associazione Antigone nel V rapporto sugli IPM "Guarire i ciliegi" del 21 febbraio 2021 (<http://www.ragazzidentro.it/>), è rappresentato dalla crescita delle segnalazioni di minori coinvolti in associazioni mafiose.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

in atto da gruppi di minori: ciò nell'intento di verificare le cause, l'andamento e le tendenze di questa forma di delinquenza, che tanto interesse suscita nell'opinione pubblica e nell'informazione mediatica.

L'ultima parte sarà dedicata al vigente sistema penale minorile, di cui verranno messi in evidenza i punti di forza ma anche gli aspetti che, secondo l'Autore, dovrebbero essere modificati. A questo proposito verranno analizzati i possibili vantaggi che le neuroscienze potrebbero apportare alle varie fasi del processo nei confronti di minorenni.

2. La disciplina nazionale e internazionale sull'età minima imputabile

La fissazione delle soglie di imputabilità è, notoriamente, un'operazione legislativa assai delicata, frutto di precise scelte politico-criminali. I nodi più problematici da sciogliere sono quello dell'età a partire dalla quale un soggetto entra a contatto con il diritto penale e, viceversa, quello dell'età al di sotto della quale un soggetto che viola le norme penali non è imputabile. La definizione di queste due soglie viene sovente messa in discussione: su entrambe influiscono diversi fattori, che le rendono, per così dire, delle "frontiere mobili"⁶.

Occorre, infatti, effettuare delle presunzioni che basandosi, come tutti i giudizi presuntivi, sull'*id quod plerumque accidit*, possono poi non attagliarsi alla generalità delle situazioni che sono destinate ad abbracciare. La certezza dei rapporti giuridici impone, peraltro, che si utilizzi questo tipo di generalizzazione in via preventiva⁷.

L'ordinamento italiano, come è noto, prevede per l'imputabilità⁸ del minorenne la duplice condizione del compimento del quattordicesimo anno di età (art. 97 c.p.) e dell'accertamento della capacità di intendere e di volere (art. 98 c.p.)⁹.

⁶ VIGONI, *Il difetto d' imputabilità del minorenne*, Torino, 2016, p. 3.

⁷ PADOVANI, *Diritto Penale*, Milano, 2017, p. 231.

⁸ «L'imputabilità si risolve nella capacità di intendere e di volere e viene disciplinata solo in termini negativi, giacché la sua rilevanza giuridica si esprime per intero nell'esclusione dell'applicabilità della pena a carico dei soggetti incapaci.» In questi termini, definisce l'imputabilità ABUKAR HAYO, *Lineamenti generali della pretesa punitiva. Manuale di diritto penale*, Torino, 2010, p.100.

⁹ Per un quadro completo sulla minore età come causa di esclusione dell'imputabilità cfr. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2003, p. 623; DE FRANCESCO, *Diritto Penale*, Torino, 2008, p. 378 ss.;



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

Il codice penale individua, in particolare, tre fasce di età rilevanti ai fini dell'imputabilità: al di sopra dei diciotto anni, al di sotto dei quattordici anni e nell'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni.

Il compimento del diciottesimo anno di età al momento del fatto segna il limite oltre il quale il soggetto si considera imputabile. Come si ricava dall'art. 98 c.p., a diciotto anni si è raggiunta una piena maturità, sotto il profilo intellettuale e volitivo: l'imputabilità potrà essere esclusa soltanto per una causa diversa dall'età (vizio di mente, sordomutismo, etc.).

Chi invece, al momento della commissione del fatto, non aveva ancora compiuto i quattordici anni è considerato sempre non imputabile ai sensi dell'art. 97 c.p.: la legge stabilisce dunque una presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere, che preclude al giudice di ritenere imputabile, ad esempio, un tredicenne benché questo dimostri di aver raggiunto la piena capacità di rendersi conto di quello che fa e di dominare le sue scelte di comportamento¹⁰.

La terza fascia di età, infine, ricomprende chi al momento del fatto «aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto anni»: in questo caso la legge subordina la dichiarazione di imputabilità all'accertamento caso per caso della capacità di intendere e di volere del minore al momento del fatto.

Relativamente a quest'ultima categoria, in dottrina si è parlato di incapacità a carattere "relativo", proprio perché i criteri di accertamento della capacità di intendere e di volere del minore con un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni mutano in relazione alla natura del reato commesso. Per i reati più gravi, il cui disvalore è facilmente percepibile, la valutazione è più rigorosa e più difficilmente viene riconosciuta l'incapacità di intendere e di volere¹¹.

MANTOVANI, *Diritto Penale*, Padova, p. 657 ss.; PADOVANI, op. cit.; MARINUCCI - DOLCINI - GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020, p. 452; MANNA, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020, p. 354; PULITANÒ, *Diritto Penale*, Torino, 2021, p. 337; PALAZZO, *Corso di Diritto Penale*, Torino, 2021, p. 414.

¹⁰ MARINUCCI - DOLCINI - GATTA, op. cit., p. 453.

¹¹ ABUKAR HAYO, *Lineamenti generali della pretesa punitiva*, cit., p.101.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

Negli ultimi anni, una parte della dottrina ha messo in discussione questa netta suddivisione tra fasce di età: alcuni Autori ritengono infatti che nell'attuale temperie vi sia uno sviluppo più precoce della persona e che sia necessario, quindi, un abbassamento dell'età per essere ritenuti imputabili¹². Altri esprimono un orientamento opposto, mettendo in luce come, oggigiorno, si riscontri un rallentamento del processo di assunzione di responsabilità e suggerendo, perciò, uno spostamento in avanti della “soglia di ingresso” nel processo penale¹³.

Tuttavia, si ritiene, come sostenuto da una recente tesi dottrinale, che nell'attuale contesto sociale, economico e culturale il minore infraquattordicenne sia senza dubbio in grado di autodeterminarsi, grazie soprattutto ai moderni mezzi di comunicazione di massa che ne accelerano lo sviluppo. Tuttavia, l'attuale apparato sanzionatorio per gli imputabili, in particolare la pena detentiva, non appare la sanzione adeguata a un minore di anni quattordici¹⁴. Sarebbe auspicabile, quindi, la creazione di un circuito sanzionatorio *ad hoc* con forti connotazioni rieducative¹⁵.

¹² GALUPPI – GRASSO, *Infraquattordicenni: recrudescenza criminale e prospettive di modificazione della normativa penale vigente*, in *Dir. Fam. Pers.*, 1993, p. 747 ss.; MARINUCCI – DOLCINI – GATTA, op. cit., p. 453, fanno notare che la soglia dei quattordici anni è frutto di una scelta politico – criminale oggi al centro di valutazioni contrastanti, influenzate dall'enfaticizzazione di fenomeni quali l'utilizzazione dei minori nell'ambito della criminalità organizzata per la commissione dei più diversi tipi di reato e le c.d. bande giovanili, protagoniste di svariate forme di criminalità da strada.

¹³ DÜNKEL, *Il problema della criminalità minorile in Europa. Un confronto*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, fasc. spec., 2004, p. 161, osserva: «negli ultimi cinquanta anni il periodo di formazione professionale e di integrazione nella vita professionale e familiare degli adulti (fondazione di una famiglia ecc.) perdura oltre l'età di 20 anni. Per i giovani adulti e anche per i giovani di età fino ai 25 anni saranno di conseguenza tipiche le “situazioni di crisi” e i problemi di natura psicologica dell'età evolutiva». Contrari all'abbassamento dell'età, v. tra gli altri, MORO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna 2008, pp. 525 – 526; D. PULITANO, op. cit., p. 337. Dello stesso avviso sono la maggior parte degli psicologi e psicoterapeutici, solo per citarne alcuni: Prof. Alfio Maggiolini, che nell'intervista sul tema dell'imputabilità minorile alla luce di una proposta di legge di abbassare l'età di imputabilità, pubblicata sulla rivista *Diritto penale uomo*, fasc. 11/2019 ha criticato la proposta sostenendo che nell'ultimo secolo c'è stata un'anticipazione significativa della maturazione puberale, definita “tendenza secolare”, alla quale, tuttavia, non è seguita una parallela anticipazione della maturità cerebrale.

¹⁴ MANNA, op. cit., p. 354.

¹⁵ Sul principio del “finalismo rieducativo”, v. ABUKAR HAYO, *I molteplici aspetti della funzione di garanzia della fattispecie penale*, Napoli, 2019, p. 198. Secondo l'Autore la “rieducazione” è indissolubilmente legata a un apporto personalistico (al fatto), sul quale è possibile muovere un rimprovero di colpevolezza. Di



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

In ogni caso l'altalenanza di opinioni esistenti si riflette sul potere legislativo. Periodicamente, e solitamente in concomitanza con l'enfatizzazione, anche mediatica, di fenomeni in cui i minorenni sono parte attiva di vicende criminali o protagonisti di gravi episodi delittuosi, vengono presentate in Parlamento proposte di riduzione della soglia minima di età imputabile, probabilmente nella convinzione di offrire una soluzione rapida, efficace, ma soprattutto capace di placare nell'immediatezza l'allarme sociale e soddisfare l'esigenza di sicurezza dei cittadini¹⁶.

L'instabilità che caratterizza l'attuale approccio normativo non riguarda solo l'Italia, ma emerge anche da diverse esperienze legislative europee¹⁷ che, nell'ultimo periodo, hanno abbassato l'età dell'imputabilità rilevante ai fini penali, quasi come se la scelta di far entrare nel sistema penale un minore a dieci, a dodici ovvero a quattordici anni non fosse gravida di conseguenze e, soprattutto, espressiva di modi diametralmente opposti di intendere e gestire la questione¹⁸.

In diversi Paesi si è proceduto a modificare la soglia dell'età a partire dalla quale un minore può essere ritenuto imputabile, perdendo di vista le esortazioni rivolte agli Stati membri dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, secondo cui è necessario «evitare ai minori un contatto troppo precoce con il sistema penale per le influenze negative che potrebbe esercitare sul loro armonico sviluppo»¹⁹.

conseguenza la pena deve essere “personalizzata”, proporzionata, cioè, non solo alla gravità intrinseca del fatto ma anche alla riprovevolezza dell'apporto soggettivo.

¹⁶ Di recente, (il 7 febbraio 2019) è stata presentata alla Camera una proposta di legge (AC 1580) che prevede l'abbassamento a 12 anni della soglia di età al di sotto della quale il soggetto è sempre considerato non imputabile.

¹⁷ In relazione alla regolamentazione adottata da Germania, Regno Unito, Portogallo, Spagna, Francia, sia consentito rinviare a LARIZZA, *il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione*, Padova, 2005. Inoltre, per un utile prospetto dell'età in cui insorge la responsabilità penale in numerosi Stati europei si veda DUNKEL, *Il problema della criminalità minorile in Europa*, cit.

¹⁸ VIGONI, op. cit.,

¹⁹ L'art. 40, comma 3, sancisce: «gli Stati parti devono [...] fissare un'età minima al di sotto della quale i fanciulli devono essere considerati non capaci di infrangere la legge penale» e «adottare misure, ogniqualvolta risulti possibile e auspicabile, per trattare i casi di tali fanciulli senza far ricorso a procedimenti giudiziari, a condizione che il diritto umano e le garanzie legali siano pienamente rispettati».



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

Nell'attuale panorama europeo e internazionale, dunque, si registra una diversità nello stabilire il limite di età minima per la responsabilità penale. In uno scenario così frammentato, è assai significativo il ruolo svolto in chiave unificatrice dagli strumenti messi a punto dagli organismi internazionali, quali, in particolare le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa²⁰.

Un importante “punto fermo” si deve alla Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (c.d. Regole di Pechino)²¹. In particolare, la regola n. 4.1, rubricata “*Età della responsabilità penale*”, prevede che «nei sistemi giuridici che riconoscono la nozione di soglia della responsabilità penale, tale inizio non dovrà essere fissato ad un limite troppo basso, tenuto conto della maturità affettiva, mentale ed intellettuale del soggetto» poiché, come illustrato nel commento all'articolato, si rischierebbe altrimenti di pregiudicare la nozione stessa di responsabilità, che implica consapevolezza e discernimento individuale²².

Con riferimento a tale disposizione, si è detto che, nonostante il condivisibile intento, la stessa risente di un duplice limite di fondo. In primo luogo, essa non contiene un'espressa indicazione di soglia minima “auspicabile”, ma soprattutto – considerata la natura giuridica delle “Regole di Pechino” – risulta sfornita di efficacia vincolante²³.

Un indubbio progresso, almeno su quest'ultimo fronte, è stato segnato dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, la quale ribadisce che gli Stati parte sono

²⁰ Ci riferiamo in particolare alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e alle Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile, c.d. “Regole di Pechino” (1985), oltre che alla Raccomandazione CM/Rec (2008) 11 del Comitato dei Ministri sulle regole europee per i minori autori di reato sottoposti a sanzioni o a misure. Nello specifico, la regola n. 4 di detta Raccomandazione compare un'esortazione che l'età minima per applicare sanzioni o misure in conseguenza della commissione di un reato, non deve essere abbassata.

²¹ Adottate con risoluzione ONU 40/33 del 1985, tali regole, sebbene non vincolanti, esplicitano principi fondamentali nell'ambito della giustizia minorile. Quest'ultima deve essere caratterizzata, ancor più della giustizia per gli adulti, dalla finalità rieducativa e da un trattamento del minore volto al reinserimento sociale. Tra i principi in esse contenuti si devono sottolineare quello della detenzione come ultima *ratio* e l'esigenza di tenere sempre in considerazione la particolare condizione di vulnerabilità del minore.

²² Sul tema cfr. FADIGA, *Le Regole di Pechino e la giustizia minorile in Giustizia e Costituzione*, n. 2, 1989, 9 ss.; VIGONI, *Codice della giustizia penale minorile. Il minore autore di reato*, Milano, 2005, p. 351. Nel commento alla norma l'Autrice scrive: «Se l'età della responsabilità penale è fissata troppo in basso, o se non ci fosse affatto un limite minimo di età, l'età della responsabilità diverrebbe senza significato. In generale c'è uno stretto rapporto tra il concetto della responsabilità per un comportamento delinquenziale o criminale e gli altri diritti e responsabilità sociali (come lo stato coniugale, la maggiore età civile, ecc.). Dovrebbero quindi essere compiuti sforzi per stabilire un ragionevole limite minimo di età che sia applicabile in tutti i paesi».

²³ VIGONI, *Il difetto d'imputabilità del minorenni*, cit.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

tenuti a stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i minori non abbiano la capacità di violare la legge penale²⁴. Tale presunzione, attesa la formulazione della norma, è pacificamente intesa come assoluta, sebbene ancora sganciata da una precisa soglia minima.

La lettura combinata delle due norme citate permette, tuttavia, di escludere la legittimazione degli Stati a fissare limiti di età eccessivamente bassi, che non tengano in considerazione lo sviluppo e la maturità del minore²⁵.

Il Consiglio d'Europa si pone sulla stessa linea delle Regole di Pechino, con la Raccomandazione CM/Rec (2008)11 del Comitato dei Ministri sulle Regole europee per i minori autori di reato sottoposti a sanzioni o a misure restrittive²⁶, dichiarando, all'art. 4, che l'età minima per l'imposizione di sanzioni in conseguenza alla commissione di un reato non deve essere troppo bassa e deve essere predeterminata dalla legge. Nel commento all'articolato il tema viene ulteriormente approfondito: si premette, innanzitutto, che l'età imputabile deve corrispondere a un'età accettabile a livello internazionale e che, sebbene sia difficile individuare un *European Consensus*²⁷ sul tema, la soglia minima non deve essere troppo bassa e deve essere collegata all'età in cui i minori acquisiscono responsabilità in altri ambiti, quali il matrimonio, la fine della scuola dell'obbligo, il diritto a svolgere attività lavorativa. A tale proposito, si precisa che dovrebbe essere adottata la soglia di età fissata dalla maggioranza dei paesi europei, ossia quattordici o quindici anni. Nel documento si pone

²⁴ V. art. 40 (3), Convention on the Rights of the Child, adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989.

²⁵ VAN BUEREN, *The International Law and the Rights of the Child*, in *The Hague*, 1998, 173 («The Convention on the Rights of The Child places a duty on States Parties to “seek to promote” the establishments of a minimum age below which children should be presumed not to have the capacity to infringe the penal law. Inevitably, when establishing the minimum ages there is arbitrariness, but the Beijing Rules endeavour to provide guidance for states when exercising their discretion in linking their minimum age for criminal responsibility to the child's development and maturity»). Citato da BIANCHI, *Riflessioni critiche sulla nuova proposta di abbassare la soglia di punibilità dei minori*, in *Archivio Penale*, 2020, 2, p. 9.

²⁶ Recommendation CM/Rec (2008)11 of the Committee of Ministers to member states on the European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures (Adopted by the Committee of Ministers on 5 November 2008). Per un commento, v. PASCULLI, *Le più recenti evoluzioni in tema di prevenzione ante e post delictum della devianza minorile. Cenni di diritto comparato ed europeo*, in ZATTI, *Trattato di Diritto di Famiglia*, Milano, 2011, 123 ss.

²⁷ Per uno studio dedicato al tema del European Consensus v. DZEHTSIAROU, *European Consensus and the Legitimacy of the European Court of Human Rights*, Cambridge, 2015.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

in evidenza, inoltre, come in alcuni sistemi siano previste ulteriori differenziazioni in ordine all'età in cui il minore autore di reato può essere sottoposto a pena detentiva, che è fissata ad una soglia superiore rispetto a quella minima di imputabilità penale²⁸.

Certamente, l'influenza delle fonti internazionali e comunitarie sui diritti dell'infanzia hanno determinato un lento ma progressivo innalzamento della soglia minima in taluni degli ordinamenti che prevedevano i livelli più bassi²⁹.

Si contrappongono a questa generalizzata tendenza le resistenze di alcuni Stati che, al contrario, continuano a mantenere livelli di “*Minimum Age of Criminal Responsibility*” sensibilmente inferiori rispetto a quelli auspicati dal Commento Generale n. 10, attestandosi sovente sui 10 anni³⁰, o su limiti ancora più bassi.

3. La devianza minorile: analisi del fenomeno

Come appare evidente, la definizione della soglia dell'età imputabile a scopi penali, soprattutto in riferimento a individui molto giovani, addirittura di età inferiore ai quattordici anni, è senza dubbio una questione molto complessa e per questo periodicamente al centro dell'agenda pubblica e istituzionale.

²⁸ Rule 4, Commentary to the European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures, CM(2008)128 addendum 1 (https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d)

²⁹ Hanno ad esempio modificato in tal senso la legislazione nazionale l'Australia (che, nel 1995, ha portato il limite da 8 a 10 anni con il Crime Amendment Act); l'Irlanda (che con il Children Act del 2001 ha elevato il limite da 7 a 12 anni); Malta (che nel 2014 ha modificato l'art. 35 del Criminal Code of the Republic of Malta, portando il limite da 9 a 14 anni); la Nuova Zelanda (che nel 1989 con il Children, Young Persons and their families Act l'ha aumentato a 14 anni); la Scozia che con il Criminal Justice and Licensing (Scotland) Act del 2010 l'ha elevato da 8 a 12 anni. Dati ripresi da VIGONI, *Il difetto d' imputabilità del minorenne*, cit., p. 51. In argomento v. EASTON, C. PIPER, *Sentencing ad Punishment. The Quest for Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2021, p. 256.

³⁰ È quanto accade, tra gli altri, nel Regno Unito (v. Children and Young Persons Act 1933, section 50, come modificato dal Children and Young Persons Act 1963, section 16, ad Hong Kong (v. Juvenile Offenders Ordinance 2003, Section 3, chapter 226 Laws of Hong Kong); e in Svizzera (v. art. 4 della RS 311.1 legge federale sul diritto penale minorile del 20 giugno 2003. Negli Stati Uniti solo 19 Stati prevedono per legge un limite minimo, entro un range che va dai 6 (North Carolina) ai 10 o 12 anni. Negli Stati tuttora privi di un limite minimo, operano comunque apposite procedure per verificare la capacità dei minori. Per approfondimenti sulla situazione statunitense v. RIPAMONTI, KING, *Rilevanza dei limiti di età nel diritto penale dei Paesi di common law*, in *Cassazione Penale*, 2003, 10, p. 3184. Con riferimento all'Inghilterra, cfr. BALL, MC CORMACK, STONE, *Young Offenders: law, policy and practice*, Sweet and Maxwell, London, 2002, p.7 ss.; CIPRIANI, *Children's Rights and the Minimum Age of Criminal Responsibility: A Global Perspective*; Routledge, 2016.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

In questo contesto, si ritiene utile fare riferimento alle ricerche neuroscientifiche, che possono fornire un contributo per valutare il problema da altre angolature e suggerire possibili soluzioni.

Come sappiamo, negli ultimi anni i risultati delle ricerche scientifiche hanno favorito l'ingresso delle neuroscienze nel processo penale che coinvolge imputati adulti. Gli ambiti di applicazione, tuttavia, hanno riguardato quasi esclusivamente la valutazione della prova scientifica³¹ o della capacità di intendere e di volere dell'imputato³². Per contro, se si volge lo sguardo al diritto minorile, è agevole constatare come lo stesso sia stato interessato solo in minima parte dalla contaminazione neuroscientifiche, sebbene le metodologie di esplorazione funzionale del cervello e le tecniche di *neuroimaging* abbiano implementato sensibilmente anche la conoscenza del funzionamento e dello sviluppo del cervello degli individui minorenni³³. In realtà, come è stato rilevato di recente, la giustizia minorile costituisce un

³¹ Per una panoramica sulla prova neuroscientifiche nel processo penale v. CENTONZE, *L'imputabilità, il vizio di mente e i disturbi della personalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 276; MAFFEI, *Ipnosi, poligrafo, narcoanalisi, risonanza magnetica: sincerità e verità nel processo penale*, in *Indice Penale*, 2006, 2, p. 729; GRAFTON e altri, *Brain scans go legal. Scientific American Mind*, 2007, 6, p. 30 ss; COLLICA, *Vizio di mente, nozione, accertamento, e prospettive*, Torino, 2007; PIETRINI, *La macchina della verità alla luce delle recenti acquisizioni delle neuroscienze*, in *Cassazione Penale*, 2008, 1, p. 407; PONTI, MERZAGORA BETSOS, *Compendio di criminologia*, Milano, 2008; SARTORI, AGOSTA, *Menzogna, cervello e lie detection*, in *Manuale di neuroscienze forensi*, Milano, 2009, p.166; Id. *The autobiographical IAT: a review*, in *Frontiers in Psychology*, 4, 2013, pp.1 e ss.; CORDA, *Neuroscienze forensi e giustizia penale tra diritto e prova (disorientamenti giurisprudenziali e questioni aperte)*, in *Archivio Penale*, 2014, 3; GENNARI, *La macchina della verità si è fermata a Salerno... fortunatamente*, in *Diritto penale contemporaneo*, 6 dicembre 2018, pp.5 e ss.; ALGERI, *La prova neuroscientifiche nel processo penale*, Padova, 2020.

³² Sul rapporto generale tra neuroscienze e imputabilità, cfr. fra i molti RONCO, *Sviluppi delle neuroscienze e libertà del volere: un commiato o una riscoperta*, in DI GIOVINE, *Diritto penale e neuroetica*, Padova, 2013; BASILE, VALLAR, *Neuroscienze e diritto penale: le questioni sul tappeto*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2017, 4, p. 269 ss.; COLLICA, *Gli sviluppi delle neuroscienze sul giudizio di imputabilità*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 20 febbraio 2018; DI GIOVINE, *Prove "neuro" - tecniche di personalizzazione della responsabilità penale*, in CARLIZZI, TUZET, *La prova scientifica nel processo penale*, Torino, 2018, p. 324; ID., voce *Neuroscienze*, in *Enc. dir.*, Milano, 2014, p.717 ss.; MAGRO, *Infermità di mente e neuroscienze: il compito dell'esperto e il compito del giudice*, in *Il Quotidiano giuridico*, 27 giugno 2017, BERTOLINO, *Diritto penale, infermità mentale e neuroscienze*, in *Criminalia* 2018, p. 14 ss; MAGRO, *Neuroscienze e teorie "ottimiste" della pena*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2018, 10.

³³ Per un approfondimento sugli studi neuroscientifici condotti sul cervello degli adolescenti cfr. SIEGEL, *La mente relazionale. Neurobiologia dell'esperienza interpersonale*, Milano, 2001; SHAW, KABANI, LERCH, ECKSTRAND, LENROOT, GOGTAY, GREENSTEIN, CLASEN, EVANS, RAPOPORT, GIEDD, WISE, *Neurodevelopmental trajectories of the human cerebral cortex*, in *Journal of Neuroscience*, 28, 2008; GIEDD, *Adolescent brain maturation*, in *Encyclopedia on Early Childhood Development*, Montreal, Québec: Centre of Excellence for



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

terreno particolarmente fertile in grado di recepire sia gli studi delle neuroscienze cognitive, che analizzano i meccanismi biologici sottesi ai processi cognitivi e i substrati neurali dei processi mentali (percezioni, decisioni, memoria, emozione, linguaggio, apprendimento), sia quelli delle neuroscienze comportamentali, che focalizzano invece l'attenzione sui comportamenti aggressivi e antisociali nel tentativo di individuare espressioni o predisposizioni geneticamente rilevanti³⁴.

Orbene, riteniamo che il tema dell'imputabilità del minorenni, pur nella sua schietta connotazione giuridico-penalistica, non può prescindere dalla considerazione della dimensione extra-giuridica della cosiddetta minore età, che si compone di elementi variabili, diversificati e sfuggenti, legati sia all'essenza stessa della persona minorenni e della sua personalità, in evoluzione, sia alla considerazione sociale assegnata all'età "minorile".³⁵

Il canone dell'imputabilità, pertanto, si pone al crocevia tra il sapere giuridico e quello scientifico e determina una nozione che è stata «traslitterata» dalla giurisprudenza minorile nel concetto di «maturità», che a sua volta è stato definito «un costrutto da riempire»³⁶ e «di difficile definizione»³⁷.

Con tale espressione si è soliti riferirsi al livello di maturazione individuale sotto il profilo fisiologico, psicologico e sociale che presuppone la consapevolezza dell'antigiuridicità dell'atto deviante e, di conseguenza, la capacità di determinare il proprio comportamento³⁸.

Early Childhood Development, 2010, p. 1-5; BLUNDO, *Neuroscienze cliniche del comportamento*, Elsevier, 2011; SIEGEL, *Mappe per la mente. Guida alla neurobiologia interpersonale*, Milano, 2014; VICARI, DI VARA, MILONE, *Profili cognitivi e disturbi psicopatologici. Evidenze neurobiologiche, diagnosi, trattamento*, Erickson, 2018; FUSAR POLI, *Integrated Mental Health Services for the Developmental Period (0 to 25 Years): A Critical Review of the Evidence*, in *Front Psychiatry*, 10, 355, 2019, pp. 1 ss.

³⁴ CORDA, op. cit..

³⁵ BELLONI, in CARRIERO, *Bambini*, Roma, 2009; MAGLI, *Figli dell'uomo. Duemila anni di mito dell'infanzia*, Biblioteca Universitaria Rizzoli, 2015.

³⁶ AMISANO, *Incapacità per vizio totale di mente ed elemento psicologico del fatto*, Torino, 2005.

³⁷ SCIVOLETTO, *Sistema penale e minori*, Roma, 2012; LANZA, *L'imputabilità del minorenni: la difficoltà di interpretare la nozione di maturità e i possibili sviluppi in materia di responsabilità penale*, in *L'Indice penale*, 2013, 2, pp. 349 ss; ASTROLOGO, *Il "gruppo" come fattore incidente sulla valutazione dell'imputabilità del minore ultraquattordicenne*, in *Archivio Penale*, 2014, 1, pp. 12 ss..

³⁸ Cfr. PALOMBA, *Il sistema del nuovo processo minorile*, Milano, 1989.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

In età evolutiva il processo di strutturazione delle funzioni psichiche, in particolar modo percettive, viene considerato dalla letteratura specializzata ancora *in fieri*, dove la labilità nei bambini e l'ambivalenza negli adolescenti dei confini fra il mondo interno ed esterno, fra il sé e il non sé, fra i vissuti soggettivi e l'esame della realtà appare la caratteristica predominante dell'organizzazione di personalità³⁹.

Il processo di maturazione si configura, quindi, come un graduale passaggio di un individuo da una fase di disorganizzazione psicologica, caratteristica fisiologica normale nei primi anni di vita, alla integrazione di coerenza, costruttività, assertività, creatività dell'età matura e più adulta.⁴⁰

Nel caso del minore autore di reato, ci si imbatte nella cosiddetta immaturità mentale, «formula discorsiva che viene adottata ovunque si vogliano avanzare asserzioni, tanto negative quanto apodittiche, su un soggetto umano; una formula che viene altresì impiegata proprio nelle sedi giudiziarie laddove non vi è solo un discorso purchessia sul riferimento della non – imputabilità a quel protagonista di illeciti che nel momento del fatto “aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto”, ma laddove è in atto la decisione sulla sua imputabilità o non imputabilità»⁴¹.

Tra le varie fasi della crescita di un individuo, l'adolescenza, secondo gli studi di psicopatologia forense, è la più complessa⁴². Non è un caso, infatti, che la maggior parte dei minori che commettono reati siano adolescenti.

L'adolescenza rappresenta un momento di profonde trasformazioni strutturali e funzionali del sistema nervoso, che si verificano durante la crescita accompagnate da variazioni ormonali e biologiche, stimoli culturali e psicosociali. I fenomeni neurobiologici dell'adolescente sono associati a cambiamenti nella sfera cognitiva ed emotiva, che gli

³⁹ LANOTTE, CAPRI, *I Test Proiettivi in ambito giudiziario: limiti e possibilità di utilizzo* in AA. VV. *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, Padova, 1997.

⁴⁰ GOLEMAN, *L'intelligenza emotiva*, Milano, 1996.

⁴¹ CITTERIO, PISCOPO, RASIO, *Analisi psichiatrico – forense della categoria giuridica dell'immaturità mentale*, Roma 1974, p. 8.

⁴² BALLONI, BISI, SETTE, *Criminologia e psicopatologia forense*, Milano, 2020, p.293.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

permettono di sviluppare nuove capacità di adattamento mentale, comportamentale e socio-affettivo⁴³.

L'adolescenza, inoltre, è una fase di grandi cambiamenti a livello cerebrale poiché hanno luogo molti processi importanti che tendono a facilitare lo sviluppo dei circuiti neurali vitali. Tali processi includono la riduzione della materia grigia corticale, cambiamenti nei modelli intrinseci di connettività, mielinizzazione⁴⁴ di circuiti critici e alterazioni dell'attività metabolica, dei livelli ormonali, della densità dei recettori e dei livelli dei neurotrasmettitori. Alcuni di questi cambiamenti si verificano prima dei 18 anni, altri si concludono solo dopo un lungo periodo di tempo.

Quindi, dal momento che la corteccia prefrontale raggiunge la sua maturazione tra i 18 e 20 anni, i giovani, prima di questa età non solo hanno minore capacità di controllare le emozioni, ma anche la valutazione delle loro azioni non è in una fase di piena maturità. Ne consegue una maggiore irruenza e una inadeguata possibilità di controllo dell'impulsività, assieme a una accentuato amore per il rischio.

È importante chiedersi, a questo punto, se gli adolescenti di oggi, raggiungono la maturità necessaria per rendersi conto del disvalore delle proprie azioni anche prima del compimento del quattordicesimo anno di età, soglia fissata dal legislatore penale italiano per l'imputabilità minorile.

Gli studiosi del settore hanno parlato di un'anticipazione significativa nell'ultimo secolo della maturazione puberale, definita appunto "tendenza secolare"⁴⁵.

⁴³ HERTING, SOWELL, *Puberty and structural brain development in humans*, in *Front Neuroendocrinol*, 2017, 44, pp. 122 ss.; LARSEN, LUNA, *Adolescence as a neurobiological critical period for the development of higher-order cognition*, in *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 2018, 94, pp. 179 ss.

⁴⁴ Con tale espressione si fa riferimento al processo di maturazione delle fibre nervose consistente nella copertura di queste con la guaina mielinica prodotta dagli oligodendrociti, cellule gliali specializzate nel fornire sostegno e nutrimento alle cellule nervose del sistema nervoso centrale. Il processo di mielinizzazione è dunque fondamentale per il buon funzionamento delle cellule nervose, ma non è completo già alla nascita per tutte le aree cerebrali. Le aree associative del lobo frontale vanno infatti incontro a mielinizzazione completa soltanto in corrispondenza con la fine dell'adolescenza. In *Enciclopedia della scienza e della tecnica*, Treccani, 2008.

⁴⁵ Alla metà del 1800 l'esordio puberale era tra i 15 e i 16 anni, mentre attualmente per la maggior parte delle ragazze si situa a ridosso dell'ingresso nelle scuole medie (12 anni circa). Lo sviluppo dei maschi ha lo stesso andamento, con un ritardo di uno-due anni. MAGGIOLINI, *l'imputabilità del minorenne*, in *Diritto penale e uomo*, 6 novembre 2019.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

Questa anticipazione della pubertà, tuttavia, non comporta necessariamente una parallela anticipazione di maturazione e di comportamenti adulti. L'attuale generazione di adolescenti, i cosiddetti "nativi digitali", è caratterizzata da una tendenza al ritiro sociale più che all'esternalizzazione dei comportamenti impulsivi e trasgressivi. I giovani d'oggi sono meno ribelli, più infelici e tendono a ritardare le tappe di ingresso nel mondo adulto invece di anticiparle. C'è quindi negli adolescenti di oggi un rallentamento e non un'accelerazione dello sviluppo, nonostante l'anticipo della pubertà⁴⁶.

Con riferimento, poi, al comportamento più propriamente "deviante", alcuni studi⁴⁷ dimostrano che numerosi disturbi psichiatrici emergono, salvo alcune eccezioni,⁴⁸ dai quattordici anni in poi. In linea generale, tuttavia, l'età media di insorgenza di alcune patologie psichiatriche oggi si sta abbassando rispetto al passato.

Gli studiosi spiegano questo fenomeno guardando in primo luogo alle attuali capacità diagnostiche, che sono nettamente migliorate negli ultimi venti anni grazie alla grande innovazione che ha interessato numerosi campi della medicina. In secondo luogo, posto che svariate forme di disagio mentale sono fortemente influenzate da fattori esterni come la pressione sociale e lo stress ambientale, si ritiene molto probabile che anche i cambiamenti nella loro insorgenza siano connessi ai cambiamenti sociali che hanno caratterizzato le società occidentali nell'ultimo ventennio⁴⁹.

Il comportamento delle persone, infatti, non dipende in via esclusiva dal loro livello di maturazione cerebrale. Ciò che, a livello comportamentale, fa la differenza tra gli individui è in gran parte l'ambiente o contesto di vita, che permette al singolo giovane di crescere più o

⁴⁶ TWENGE, *Iperconnessi. Perché i ragazzi oggi crescono meno ribelli, più tolleranti, meno felici e del tutto impreparati a diventare adulti*, Torino, 2018, pp. 388.

⁴⁷ FUAR POLI, *Integrated Mental Health Services for the Developmental Period*, cit.

⁴⁸ Fanno eccezione i disturbi d'ansia o quelli legati alla incapacità di controllare gli impulsi, che presentano un'età media di insorgenza più bassa, circa 11 anni. *Ibidem*.

⁴⁹ Intervista al Prof. Antonio Cerasa, ricercatore presso l'istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare (IBFM) – CNR e Professore di psicologia Fisiologica all'Università "Magna Grecia" di Catanzaro, pubblicata su *Diritto penale e uomo*, 2019, 11, p. 1.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

meno velocemente. Insomma, la “cerebralizzazione” dell’essere umano⁵⁰, non può da sola risolvere l’annoso dilemma sull’età dell’imputabilità.

Orbene, in base alle conoscenze attuali disponibili in materia di neurosviluppo⁵¹, non si può affermare che oggi i minori raggiungono la maturità richiesta per essere ritenuti imputabili prima dei 14 anni.

Le motivazioni secondo gli esperti sono due. Per un verso, allo stato, non sappiamo se – neurobiologicamente parlando – le generazioni di oggi sviluppino più velocemente rispetto a quelle del secolo scorso. Per altro verso perché, anche se fossimo in grado di affermare, in maniera scientificamente fondata, che si è effettivamente verificata un’accelerazione nel neurosviluppo negli ultimi anni (grazie, ad esempio, ad una alimentazione più equilibrata, ad una migliore vaccinazione, a condizioni ambientali più favorevoli), con ciò non avremmo comunque risolto il problema della definizione dell’età imputabile⁵².

Ciò nonostante, dalle neuroscienze, e non solo da queste, possono derivare molte indicazioni utili alle scienze giuridiche per affrontare i problemi connessi alla definizione e all’accertamento dell’imputabilità.

4. Il gruppo come fattore criminogeno: dalle *baby gang* statunitensi alle bande giovanili italiane

Dal punto di vista scientifico si è dunque appurato che l’ingresso anticipato nella pubertà non ha aumentato la maturità degli adolescenti, mentre si è allungato il periodo in cui questi sono esposti alle possibili conseguenze derivanti dall’immaturità cerebrale.

Abbiamo anche detto che lo sviluppo dell’identità nell’adolescente rappresenta un processo complesso caratterizzato da diversi fattori, nel quale un ruolo fondamentale hanno i diversi gruppi primari in cui il soggetto è inserito. Così, se la famiglia, con il suo appoggio,

⁵⁰ Come viene definita da LEGRENZI, UMITA’, *Neuro-mania, il cervello non spiega chi siamo*, Bologna, 2009.

⁵¹ Conoscenze che oggi si stanno ampliando sempre di più grazie a nuovi modelli teorici come quello affrontato dai seguenti Autori: ZUO, HE, BETZEL, COLCOMBE, SPORNS, MILHAM, *Human Connectomics across the Life Span*. In *Trends Cogn Sci.*, 21(1), 2017, pp. 32 ss..

⁵² BERLUCCHI, CAMALDO, CERASA, LUCHELLI, MAGGIOLINI, MARTELLI, RUDELLI, SAOTTINI, SCIVOLETTO, STRATA, TANTALO, *Abbassare a dodici anni la soglia dell’imputabilità? Uno scambio di opinioni in tema di imputabilità minorile alla luce della recente proposta di legge*, in *Diritto Penale e Uomo*, 2019, 11, p.27.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

favorisce la crescita psicologica del ragazzo, non bisogna trascurare un'altra area tradizionalmente associata all'adolescenza, e cioè la possibilità di instaurare relazioni significative con i coetanei.⁵³

L'influenza del gruppo si può esercitare in diversi modi: da un lato, se si tratta di coetanei ben socializzati, può rappresentare un importante fattore di protezione, mentre il contatto con coetanei devianti, o addirittura l'appartenenza a una vera e propria banda, costituisce uno dei più significativi fattori di rischio della delinquenza giovanile⁵⁴.

Alcuni studi hanno dimostrato che avere amici ben socializzati riduce negli adolescenti il coinvolgimento in comportamenti antisociali⁵⁵ e che un gruppo prosociale sembra diminuire l'impatto di altri fattori di rischio⁵⁶. Si è anche osservato che la disapprovazione della delinquenza da parte degli amici riduce la probabilità che in seguito vengano commessi reati violenti in generale⁵⁷. Analogamente, il contatto con coetanei devianti ha un notevole effetto criminogeno. Questo effetto cresce durante l'adolescenza ed è maggiore se le interazioni in famiglia sono povere o inadeguate e d'altra parte il legame con amici devianti è spesso la premessa per una precoce messa in atto di comportamenti antisociali.⁵⁸

C'è un'importante relazione, quindi, tra comportamento degli adolescenti e le bande giovanili, che possono essere definite come gruppi relativamente stabili, la cui identità di gruppo include, almeno in parte, la delinquenza.⁵⁹

Il recente risalto dato dai media ad alcuni casi eclatanti di delinquenza e di azioni criminose, anche particolarmente violente, commesse da gruppi di adolescenti⁶⁰, ha

⁵³ ZANI, POMBENI, *L'Adolescenza: bisogni soggettivi e risorse sociali*, Cesena 1997.

⁵⁴ GATTI, *Delinquenza giovanile*, in *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, cit., p.399.

⁵⁵ BROWN, MJ LOHR, MCCLENAHAN, *Early adolescents' perceptions of peer pressure*, in *Journal of Early Adolescence*, 1986, 6, pp. 139 – 154.

⁵⁶ FERGUSSON, LYNSKEY, *Adolescent resiliency to family adversity*, in *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 1996, 38, pp. 899 – 908; QUINTON, PICKLES, MAUGHAN, RUTTER, *Partners, peers, and pathways: Assortative pairing and continuities in conduct disorder in Development and Psychopathology*, 1993, 763–783.

⁵⁷ ELLIOTT, *Serious Violent Offenders: Onset, Developmental Course, and Termination*, in *The American Society of Criminology 1993*, Volume 32, pp. 1-21.

⁵⁸ WARR, *Companions in Crime: The Social Aspects of Criminal Conduct*, in Cambridge University Press, 2002.

⁵⁹ KLEIN, KERNER, MAXSON, WEITEKAMP, *The Eurogang Paradox: Street Gangs and Youth Groups*, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, 2001.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

focalizzato l'attenzione su quello che differenzia normali gruppi di ragazzi, quelli che ogni tanto trasgrediscono le regole, da quelli che diventano violenti, che si trasformano in *baby gang*, fenomeno che oggi tanto preoccupa la pubblica opinione.

In questo senso diventa centrale riuscire a capire le dinamiche che trasformano il gruppo in una banda, intesa appunto come aggregazione patologica, governata da meccanismi di coesione (se non di fusione) che rispondono al bisogno di alleviare le proprie frustrazioni e paure grazie alla condivisione con quelle di altri ⁶¹.

Il gruppo dei pari rappresenta per l'adolescente una zona intermedia che facilita il passaggio dal mondo dell'infanzia a quello adulto, dalla famiglia alla società fino a diventare un riferimento anche dal punto di vista normativo, tanto che i comportamenti e gli atteggiamenti vengono generalmente uniformati a quelli dei coetanei⁶².

Appare però necessario, con riguardo al gruppo come per il singolo, tracciare confini concettuali fra azioni di trasgressione che assumono una funzione di crescita per i soggetti e le azioni delinquenziali. In particolare, è opportuno riflettere sulla distinzione fra i significati espressivi dell'agire deviante e le sue dimensioni più tipicamente strumentali⁶³. Queste ultime, prevalenti nella classica banda dedicata abitualmente ad atti delinquenziali con la finalità di trarre profitto, appaiono più evidenti nei gruppi di giovani presenti nella realtà italiana.

Ma prima di affrontare il fenomeno delle bande criminali in Italia, è utile una breve digressione sul significato dell'espressione *baby (o youth) gang* e sul contesto in cui queste bande sono nate.

È bene sin da subito specificare che lo studio delle bande giovanili comporta come prima difficoltà l'individuazione del significato da attribuire al termine *baby gang*. Alcuni criminologi considerano come *gang* i gruppi di adolescenti che mettono in atto forme meno

⁶⁰ Solo per fare alcuni esempi: l'episodio di rissa tra minorenni accaduto a Formia, lo scorso 16 febbraio, nel quale è stato ucciso un diciassettenne, la maxirissa avvenuta a Roma, sulla terrazza del Pincio il 5 dicembre dello scorso anno, sempre tra minorenni; per non parlare della *baby gang* che, nell'aprile 2019 a Taranto, ha sequestrato e picchiato a morte un anziano.

⁶¹ NOVELLETTA, *Le figure della violenza. Introduzione teorica e stato del problema*, in *Adolescenza e Psicoanalisi*, in www.psycomedia.it, 2001.

⁶² MAGGIOLINI, RIVA, op. cit..

⁶³ DE LEO, *Psicologia della responsabilità*, Bari, 1998.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

serie di violazioni della legge, altri le semplici aggregazioni di adolescenti problematici, percepiti dalla società come un problema. Nonostante la varietà delle definizioni, la maggior parte di esse include degli elementi comuni: gruppi auto-formati che hanno interessi condivisi, che controllano uno specifico territorio o commercio, che usano dei simboli particolari di comunicazione e sono collettivamente coinvolti nel crimine⁶⁴. Ultimo corollario è che la *youth gang* è tipicamente composta solo da giovani, ma può includere fra i suoi membri anche degli adulti⁶⁵.

Gli studi sulle bande criminali si sono sviluppati soprattutto negli Stati Uniti⁶⁶. Si tratta di ricerche che utilizzano ipotesi molto articolate, che spesso si differenziano tra loro per impostazione e strumenti di analisi, talvolta contraddicendosi nei risultati. Tuttavia, la maggior parte di questi studi riconducono l'esistenza di *gang* minorili a tre ordini di spiegazioni: la disorganizzazione sociale, l'esistenza di una sottocultura delle classi inferiori e lo sviluppo di ideali, norme e valori propri della banda criminale.

Secondo alcuni le bande rappresentano una risposta alla mancanza di opportunità di crescita sociale tipica dei sobborghi delle città statunitensi. In questo contesto, l'aggregazione in gruppo produrrebbe un diverso ordine sociale, alternativo, quasi privato, governato da una struttura di leadership che ha ruoli definiti, dove l'autorità ad essa associata passa attraverso un meccanismo di legittimazione. In rapporto al territorio, la *gang* si impone ai residenti che devono accettarla come parte integrante del quartiere, al quale, quasi in un mutuo scambio, deve fornire servizi in cambio di sostegno, in termini di protezione dalla polizia e dalle altre *gang*.⁶⁷

⁶⁴ HOWELL, *Youth Gangs: an overview*, in *Juvenile Justice Bulletin*, August 1998, pp. 1-19.

⁶⁵ Ministero della Giustizia, Dip. Giustizia minorile, *I gruppi di adolescenti devianti: un'indagine sui fenomeni di devianza minorile di gruppo in Italia*, Franco Angeli (1 luglio 2001).

⁶⁶ Gran parte degli studi sulle *gang* sono stati condotti negli Stati Uniti. Sebbene, in realtà esse siano apparse per la prima volta in Europa e in Messico, negli Stati Uniti le *gang* hanno cominciato a diffondersi dopo la Rivoluzione americana e si sono sviluppate a partire dai gruppi di adolescenti dediti a qualche attività di gioco o sportiva o come risposta collettiva alle condizioni urbane del paese dopo il conflitto. PATERNOSTRO, *Bande giovanili. La cultura delle gang*, in *Gioventù fragile. I nuovi contorni della devianza e della criminalità minorile*, cit. p. 66.

⁶⁷ JANKOWSKI, *Islands in the Street. Gangs and American Urban Society*, University of California Press, Berkeley, 1991.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

Un'altra teoria spiega invece che le bande nascono da specifici bisogni dei giovani sottoprivilegiati, residenti in aree "interstiziali" delle grandi città. Esse sono di origine spontanea e raccolgono i ragazzi che vivono in strada e sono legati ad uno specifico territorio, i quali maturano lentamente una consapevolezza e una tradizione comune la cui difesa induce alla solidarietà ed alla lealtà verso i capi.⁶⁸

Infine, secondo un altro tipo di approccio, le bande criminali esercitano una violenza brutale fine a se stessa per dimostrare ai loro membri un dato appariscente nella sua banalità: quello di essere e sentirsi vivi. La presenza di un territorio, pur essendo essenziale per la costituzione e la sopravvivenza della *gang*, non implica la formazione di una organizzazione interna. Come, d'altra parte, non risulta rintracciabile alcun elemento di amicizia o lealtà verso il gruppo.⁶⁹

Nonostante vi sia divergenza di interpretazione delle cause che portano al formarsi delle *gang* criminali, un dato è chiaro: l'appartenenza ad una *gang* intensifica il comportamento criminale, favorendo la commissione di reati più gravi che comportano un accentuato uso della violenza. Un grande numero di ricerche⁷⁰ ha dimostrato che i giovani che appartengono ad una banda commettono un numero di reati più elevato rispetto a quelli che non vi appartengono, e che le differenze sono maggiori per i reati gravi e quelli violenti⁷¹.

⁶⁸ THRASHER, *The Gang. A Study of 1313 Gangs in Chicago*, University of Chicago Press, Chicago, 1927, pp. 149-156. L'Autore ha pubblicato i risultati di una sua nota ricerca effettuata su 1313 *gang* di Chicago, includenti, negli anni '20, ben 25.000 giovani organizzati su zone interstiziali della città, zone della rottura dei valori sociali. La stessa teoria è stata appoggiata in seguito da Autori come D'ERAMO, *Il maiale e il grattacielo: Chicago, una storia del nostro futuro*, Milano, 2004.

⁶⁹ YABLONSKY, *The Violent Gang*, Paperback, 3 June 2009.

⁷⁰ Gli studi statunitensi più recenti sulle bande giovanili tentano di spiegare l'atto di adesione dei consociati come una scelta razionale. Il criminale che partecipa all'organizzazione sarebbe mosso da interessi di tipo utilitaristico ed in grado di calcolare costi e benefici della sua azione illecita. Entrare in un gruppo di giovani delinquenti sarebbe una decisione di tipo lavorativo. Queste analisi lasciano facilmente intuire l'aspetto economico, di lucro, che sta prendendo piede anche in questo genere di criminalità. Nel corso degli anni negli Stati Uniti le bande di teppisti sono diventate sempre più organizzazioni illegali a scopo di profitto ed hanno assunto una portata che è certamente molto diversa dalle *baby gang* che negli ultimi mesi hanno affollato le cronache italiane. La differenza tra il caso statunitense e quello italiano è facilmente intuibile ricorrendo alla distinzione che i criminologi nordamericani operano tra "*group delinquency*" e "*gang delinquency*". U. GATTI, op. cit., p.401.

⁷¹ KLEIN, *The American Street Gang: Its Nature, Prevalence, and Control (Studies in Crime and Public Policy)*, Oxford University Press, New York, 1995; RONALD HUFF, *The criminal behavior of gang members and*



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

Al di fuori degli Stati Uniti il problema delle bande giovanili è stato considerato con una minore preoccupazione. Alcune ricerche avevano in passato evidenziato come l'appartenenza dei giovani a una banda non comportasse un elevato tasso di delinquenza, e come, invece, lo stereotipo della banda violenta potesse amplificare o indurre comportamenti devianti in gruppi che all'origine non erano coinvolti nella delinquenza.

Recentemente però in Europa l'interesse per le bande giovanili è andato crescendo, e in molti si domandano se il fenomeno non sia stato sottovalutato.⁷²

Occorre tuttavia precisare che anche i reati di maggiore gravità commessi in gruppo di recente nel nostro Paese — e che hanno allarmato fortemente l'opinione pubblica — non possono in realtà essere ascritti al fenomeno delle *baby gang*.

La banda di giovani che delinque, in Italia, non possiede infatti le caratteristiche che contraddistinguono le *gang* statunitensi⁷³: il gruppo non è strutturato gerarchicamente ed al suo interno non esistono ruoli definiti e riconosciuti. Si tratta piuttosto di un'aggregazione transitoria che accomuna ragazzi pervasi dal senso di frustrazione prodotto generalmente dal fallimento scolastico, dall'assenza di controllo adulto, dalla povertà di risorse educative valide e di proposte alternative credibili⁷⁴.

Con riferimento ai gruppi di adolescenti che delincono nel nostro Paese, si è detto che «raramente hanno le caratteristiche della banda dedita ad atti delinquenti da cui ricavare

nongang at-risk youth, U.S. Department of Justice Office of Justice Programs National Institute of Justice, Washington, 1998.

⁷² Proprio al fine di verificare la presenza, la numerosità e le caratteristiche delle bande in Europa, sotto l'impulso di Malcolm Klein, uno dei più noti studiosi statunitensi del fenomeno, si è costituito il gruppo di ricercatori "Eurogang", che si propone di stimolare studi, scambiare informazioni e discutere tematiche legate al problema delle bande nei diversi Paesi del vecchio continente e di accertare le similitudini e le differenze rispetto agli Stati Uniti.

⁷³ PATERNOSTRO, op. cit., p. 66. L'Autrice sostiene che gli anni '90 del secolo scorso hanno visto il nostro Paese conoscere le prime esperienze di bande giovanili, risultato di una massiccia migrazione di origine sudamericana, iniziata in città come Genova, Milano e poi Roma, diffusasi presto in tutte le realtà urbane italiane; una situazione di cui si è iniziato a prender coscienza solo negli ultimi tempi.

⁷⁴ SAOTTINI, *Gruppo e banda l'intervento con adolescenti che commettono reati*, relazione presentata al Convegno "Più o meno 16. Convegno sulla adolescenza", organizzato dall'Associazione Minotauro, dalla Provincia di Milano e dal Provveditorato agli Studi di Milano, Milano, 1999.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

profitto»⁷⁵. Ed ancora «ciò che accomuna gli atti trasgressivi da loro commessi è il fatto di nascere in modo improvviso nella “mente del gruppo” senza progettazione né riflessione sulle conseguenze»⁷⁶.

Inoltre, si riscontra una consistente differenza con la delinquenza minorile individuale per quanto concerne l'appartenenza di genere dei protagonisti degli atti criminosi. Se infatti, generalmente, il numero delle ragazze che delincono è significativamente inferiore a quello dei coetanei maschi e le condotte da esse poste in essere si caratterizzano per una prevalente assenza della componente violenta, al contrario all'interno del gruppo, che può essere composto sia da femmine che da maschi, non è raro che le ragazze pongano in essere atti particolarmente violenti, contraddistinti da elevata finezza psicologica e forte inclinazione all'umiliazione delle vittime, soprattutto se dello stesso sesso⁷⁷.

Guardando poi ai casi italiani sembrano essere assenti reati tipicamente riconducibili alle *baby gang* americane. Tale delinquenza, infatti, a differenza di quella italiana, si connota soprattutto per la presenza di reati ricorrenti quali il favoreggiamento e la ricettazione. Molto comuni anche le figure dei mandatari, che si servono della criminalità minorile per il raggiungimento dei propri scopi illeciti e che in Italia sono praticante assenti. Nel nostro Paese, inoltre, l'uso delle armi (sia bianche ma soprattutto da fuoco) è quasi inesistente, mentre in America risulta essere diffusissimo. E ciò non solo perché la legislazione italiana in materia è più restrittiva ma anche perché le azioni devianti commesse dai gruppi di minori non necessitano di livelli di violenza tali da giustificare l'utilizzo delle armi⁷⁸.

La gerarchia dei ruoli, l'uso delle armi, una struttura rigida, una modalità associativa più selettiva, il controllo del territorio sono tutti aspetti poco rappresentati nella tipologia dei gruppi descritta e analizzata nelle varie ricerche italiane. Così come la presenza di

⁷⁵ MAGGIOLINI, RIVA, op. cit., p. 112.

⁷⁶ NOVELLETTI, BIONDO, MONNIELLO, op. cit., p. 52.

⁷⁷ BANDINI, GATTI, *Delinquenza giovanile*, Milano, 1987.

⁷⁸ CALVANESE, BIANCHETTI, *La delinquenza minorile di gruppo: dati di una ricerca presso gli uffici giudiziari di Milano*, in *Cassazione penale*, 2005, p. 1419; MAGGIOLINI, RIVA, op. cit., pp. 9 ss., VETTORATO, *La devianza giovanile in Italia negli ultimi 20 anni*, in VETTORATO, GENTILI, *Educare in un mondo che cambia*, Roma, 2010, Federazione Nazionale SCS/CNOS, p. 21.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

aggregazioni minorili di stampo mafioso o camorristico, direttamente collegate e protette dalle varie famiglie della criminalità organizzata⁷⁹. I minori legati a tale ambiente svolgono per lo più ruoli marginali all'interno dell'organizzazione; tuttavia, l'iniziazione del minore ai valori della subcultura mafiosa in fasi critiche dello sviluppo, quali la preadolescenza o l'adolescenza, consente una fidelizzazione del giovane che potrà successivamente affiliarsi all'organizzazione grazie alla interiorizzazione dei valori della subcultura criminale⁸⁰.

I gruppi di minori italiani che infrangono le regole si manifestano quindi con caratteristiche e modalità proprie e originali rispetto a quelle riscontrate nel modello delle *baby gang*. Tuttavia, occorre fare un discorso a parte per alcuni gruppi di comunità straniere. Spesso nel nostro Paese, infatti, si formano *baby gang* di giovani immigrati che vivono nel territorio italiano, soprattutto tra i membri delle comunità di stessa nazionalità⁸¹. Si tratta di vere e proprie *gang* di stampo americano, che restano divise dalle aggregazioni autoctone e sono composte da immigrati di prima e seconda generazione che agiscono secondo le modalità e con le caratteristiche associative della cultura del loro Paese. Spesso hanno violenti riti di iniziazione, tatuaggi che sanciscono l'appartenenza alla *gang*, gerarchia interna ben strutturata e un leader al quale ubbidire. Sono legati a obblighi di fedeltà verso la banda, aggrediscono altri gruppi per il controllo del territorio nel quale gestire le proprie attività spesso illecite, soprattutto lo spaccio di stupefacenti, in maniera analoga a quello che accade nei quartieri delle metropoli americane. Anche in Italia queste bande gravitano nelle aree metropolitane e riprendono i loro nomi e le loro attività dalle analoghe bande delle metropoli americane⁸².

Ad ogni modo, gli elementi comuni a tutti i gruppi di giovani criminali, soprattutto per quanto attiene alla commissione di reati violenti, sono difficoltà relazionali legate alla scarsa

⁷⁹ MARIANI, *La criminalità minorile di gruppo nel distretto di Milano tra il 1997 e il 2005*, in *Minorigiustizia*, 2005, fascicolo 4, pp. 5.

⁸⁰ SCARPELLINI, op. cit.

⁸¹ Per una disamina sui delitti legati al fenomeno dell'immigrazione clandestina che, il più delle volte sfocia nelle forme di accattonaggio di minori, v. SEMINARA, *Diritto Penale. Lineamenti di parte speciale*, cit. pag. 126.

⁸² Possiamo così trovare gli equadoregni *Latin King*, i peruviani *Commando*, i salvadoregni *Mara Salvatrucha*, i messicani dell'*MS-18*, i *Soldatos Latinos*, tutti gravitanti soprattutto tra Milano, Genova, Torino, Roma e Palermo.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

capacità di elaborare competenze sociali più evolute e all'abitudine di interpretare e risolvere i conflitti secondo «copioni» stereotipati che comportano l'attacco e la prevaricazione⁸³, compiuti principalmente nei confronti di ragazzi minorenni, per lo più deboli e indifesi, visti come meri possessori di oggetti di consumo, desiderati per bisogni indotti da fenomeni di emulazione⁸⁴.

Nonostante i nomi e le dichiarate fonti di ispirazione dalle violente bande d'oltre oceano, nel nostro Paese le bande non hanno raggiunto un livello di violenza e pericolosità comparabili a quelle americane, anche a causa del numero ancora esiguo di stranieri che le compongono. Compiono soprattutto furti o rapine di oggetti simbolici anche di altre bande, graffiti sui muri, atti vandalici, risse, rapine, estorsioni e violenze sessuali ai danni di ragazze legate a gruppi avversari⁸⁵. Aggressori e vittime risultano infatti spesso legati prima del reato. Resta comunque un fenomeno preoccupante da tenere sotto controllo.

5. La tutela del minore nel sistema penale

Anche se, come si è visto, nel nostro Paese la criminalità minorile di gruppo è un fenomeno stabile, che non aumenta nonostante i processi di immigrazione, è importante chiedersi quale è il ruolo del diritto penale con riferimento al trattamento e alla tutela del minore autore di reati e soprattutto che tipo di influenza possono esercitare le neuroscienze nel processo penale minorile.

In primo luogo, è bene sin da subito precisare che nel nostro ordinamento mancano pene minorili e che – sino a pochi anni fa – abbiamo sofferto anche della mancanza di un

⁸³ BONINO, *Il fascino del rischio degli adolescenti*, Firenze, 2005.

⁸⁴ DE ANGELIS, *Relazione presentata al Convegno «Criminalità minorile: quanta, quale, perché»*, Salerno, 1987. Per un approfondimento sul tema v. anche CAVALLO, *La dimensione umana tra norma e società*, in CAVALLO, *Le nuove criminalità. Ragazzi vittime e protagonisti*, Milano, 1995; BREX, BUSNELLI, *Adolescenti a rischio tra prevenzione e recupero: un impegno per tutti*, Milano., 1994.

⁸⁵ Per una panoramica generale sui delitti contro il patrimonio, v. BARTOLI, *Diritto Penale. Lineamenti di parte speciale*, cit. p. 221.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

“ordinamento penitenziario minorile”, sebbene il legislatore avesse vincolato il giudice minorile all’obiettivo della residualità del carcere⁸⁶.

Il sistema sanzionatorio previsto dal codice penale per gli adulti, quindi, si applica anche nei confronti dei minorenni.

Come è noto, esso si articola lungo un “duplice binario” secondo cui al compimento dell’illecito penale può conseguire sia l’irrogazione della pena, sia l’adozione di una misura di sicurezza; in base a un modello di intervento da modulare sulla scorta delle diverse finalità perseguite e di distinti presupposti soggettivi⁸⁷.

Quindi, quando il minorenne imputabile è riconosciuto responsabile del fatto di reato contestatogli, se lo Stato non rinuncia alla sua pretesa punitiva (attraverso il proscioglimento per “immaturità” o per irrilevanza del fatto, ovvero tramite la dichiarazione di estinzione del reato o della sospensione del processo con messa alla prova), il giudice lo condanna irrogandogli una pena. Pena che può essere detentiva o pecuniaria; per nulla differente – salvo per quanto riguarda l’inapplicabilità dell’ergastolo⁸⁸ - da quella prevista per il condannato adulto.

⁸⁶ Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante la nuova disciplina dell'esecuzione penale minorile, segna la conclusione di una vicenda ultradecennale in tema di ordinamento penitenziario minorile. È stata introdotta, infatti, per la prima volta, una disciplina ad hoc in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, nonché dei condannati infraventicinquenni per reati commessi mentre erano ancora minori di età. L'assenza di una specifica disciplina risultava essere piuttosto paradossale, in un sistema come il nostro che ha posto al centro dell'intero processo minorile la tutela delle esigenze educative nei procedimenti che vedono coinvolti i minorenni autori di reato, ma che poi risultava essere così monco nella fase dell'esecuzione. Una fase che è, invece, quella forse più complessa e durante la quale l'aspetto pedagogico deve essere curato al massimo. Per un quadro completo sulla disciplina del nuovo ordinamento penitenziario minorile cfr., tra i molti, DOLCINI, *La riforma penitenziaria Orlando: cautamente, nella giusta direzione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2018, 2, pp. 175-181; CARACENI, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in www.penalecontemporaneo.it, 16 novembre 2018; MAZZUCATO, *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 gennaio 2019; BERTOLINO, *Per una esecuzione della pena detentiva "a misura di minore": socializzazione, responsabilizzazione e promozione della persona*, in *Diritto Penale e Processo*, 2019, 2, p. 155; CADAMURO, *Percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione penale minorile*, in *Diritto penale e procedura*, 2020, 2, p. 258.

⁸⁷ SIRACUSANO, *La sanzione penale nei confronti dell'imputato minorenne*, in ZAPPALA, *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, Torino, 2019, p. 212.

⁸⁸ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 168 del 27.04.1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile; ha dichiarato, inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

A questi protocolli sanzionatori “tradizionali” si aggiungono le pene previste dall’art. 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per i reati di competenza del giudice di pace, che se sono commessi da minori degli anni 18 sono attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni a norma dell’art. 4 comma 4 del citato d. lsg.⁸⁹

Al minore degli anni 18, poi, riconosciuto colpevole del reato ascrittogli, spetta la diminuzione della pena per la minore età, come previsto dall’art. 98 c.p. Si tratta di una circostanza attenuante inerente alla persona del colpevole che segue le regole generali relative alla valutazione e al concorso di circostanze di cui agli artt. 69, 118 e 119 c.p., ad eccezione del caso in cui il risultato del giudizio di equivalenza e prevalenza delle circostanze comporti l’applicazione della pena dell’ergastolo, che non si applica in ogni caso.

Un’ulteriore diminuzione di pena è prevista per il minorenne che sia riconosciuto «per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere» (art. 89 c.p.).

Oltre alle pene principali, il nostro sistema penale prevede anche per i condannati minorenni l’applicazione delle pene accessorie. Tali pene conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di questa (art. 20) e sono complementari a quelle principali⁹⁰.

Sono previste, infine, due particolari misure di sicurezza applicabili al minore non imputabile, ritenuto socialmente pericoloso⁹¹: il riformatorio giudiziario, da eseguire nella

a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all’art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che comportano la pena dell’ergastolo, nonché nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all’art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base dell’ergastolo;

b) l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui, in caso di concorso di più delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell’ergastolo.

⁸⁹ Cass. pen. Sez. V, 26 aprile 2005, n. 22680, in CED Cass. n. 232294; Cass. pen. Sez. V Sent., 03 aprile 2013, n. 35247, in CED Cass. n. 255766; Cass. Pen. Sez. V, 02 marzo 2018, n. 15723, in CED Cass. n.273727.

⁹⁰ ZAPPALÀ, *La responsabilità penale del minorenne*, in ZAPPALÀ, *la giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, cit., p. 32.

⁹¹ Per quanto riguarda la nozione stessa di pericolosità del minore, bisogna fare riferimento all’art. 37, comma 2, del D.P.R. n. 448/1988, che stabilisce requisiti più specifici rispetto a quelli che integrano la nozione comune di



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

forma del collocamento in comunità, e la libertà vigilata, da eseguire nelle forme delle prescrizioni e della permanenza in casa.

Orbene, come è stato rilevato, il codice penale non prevede una disciplina sanzionatoria *ad hoc* per i minori autori di reato, tuttavia, il nostro ordinamento vanta una disciplina processuale altamente specializzata in materia minorile.

Il DPR 448/88, che regola il processo penale a carico di imputati minorenni, infatti, è una legge ancora attualissima che si impone la tutela della realtà evolutiva del minorenne dall'impatto con l'esperienza giudiziaria, definita di per sé dannosa e traumatizzante, e la più rapida fuoriuscita dello stesso dal processo⁹².

La figura dell'“imputato minorenne” richiama due differenti categorie, una processuale, insita nella situazione di imputato, e una educativa, connessa alla condizione di minorenne. Il contemperamento tra le esigenze processuali e quelle educative rappresenta il difficile punto di equilibrio da ricercare nel processo penale minorile⁹³.

Quando si tratta di minori autori di reato, il processo ha un duplice obiettivo: l'accertamento del fatto e l'indagine sulla personalità.

Con riferimento a quest'ultima, è bene precisare che mentre la personalità dell'imputato adulto viene presa in considerazione solo ai fini della quantificazione e irrogazione della pena, in campo minorile l'indagine sulla personalità costituisce un momento nevralgico che può condizionare persino l'esito del processo.

Da questo punto di vista, la norma cardine del processo penale minorile è l'art. 9 del D.P.R. 448/1988, il quale attribuisce agli organi giudiziari (pubblico ministero e giudice) il compito di acquisire nel corso del processo “elementi circa le condizioni e le risorse

pericolosità sociale ricavabile dall'art. 203 del codice penale: “La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.

⁹² PALOMBA, op. cit.; GIAMBRUNO, *Il processo penale minorile*, Milano, 2003; GIOSTRA, *Il processo penale minorile, commento al d.p.r. 448/1988*, Milano, 2016; MAGGIA, *Il “minore” autore del reato non è un nemico*, in *Questionegiustizia.it*, 05 luglio 2016.

⁹³ PELLEGRINO, voce *Imputato minorenne*, in *Digesto discipline penalistiche*, Torino, 2005.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertare il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili”.

Si tratta di finalità sicuramente collegate all'accertamento del fatto in sede penale, ma altresì dettate dalla connotazione funzionale del processo minorile, le cui regole vanno applicate secondo modalità idonee, se non a evitare del tutto, almeno a contenere gli effetti pregiudizievoli del sistema giudiziario sulla positiva evoluzione della personalità del soggetto minorenne.

Non vi è decisione, assunta nel corso del procedimento, che non comporti la conoscenza della situazione soggettiva dell'imputato e delle sue presunte esigenze educative, dovendo essere calibrata sulle caratteristiche di una personalità che, ancora in evoluzione, condiziona anche i livelli oggettivi di disvalore del fatto delittuoso. Tanto la gravità del fatto quanto la responsabilità dell'autore sono, in certa misura, influenzate dalla personalità del minorenne e dalle esigenze del suo recupero sociale, implicando la necessità che il giudice compia valutazioni “individualizzate” al fine costituzionalmente sancito dell'obiettivo di recupero⁹⁴.

Lo stesso accertamento del fatto presuppone sempre l'acquisizione di un quadro descrittivo della personalità del minore, sia sotto il profilo psicologico, sia con riferimento alle condizioni e ai contesti familiari ed economici in cui egli risulta inserito, comportando il discernimento «dell'effettiva carica di disvalore che l'episodio criminoso assume nella lacerazione prodotta nell'ambito sociale in cui si è sviluppata l'azione del minorenne.⁹⁵»

Attesa, dunque, l'importanza che gli accertamenti sulla personalità rivestono all'interno del sistema processuale minorile, è convinzione ormai diffusa che gli stessi siano da ritenersi obbligatori.⁹⁶

⁹⁴ Cass. pen., Sez. I, 23 aprile 2009, n. 23006, in *CED Cass.* n. 244125; Cass. pen. Sez. I, 17 novembre 2010, n. 43953, in *CED Cass.* n. 249051; Cass. pen. Sez. VI Sent., 14 luglio 2011, n. 28250, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2011, 9, 1083; Cass. pen., Sez. III, 15 novembre 2016, n. 46356, in *CED Cass.* n. 271308.

⁹⁵ ZAPPALÀ, op. cit., p. 60.

⁹⁶ Del resto, l'obbligatorietà dell'indagine si evince dalla stessa formulazione della norma, nella parte in cui dispone che il pubblico ministero e il giudice “acquisiscono” – e non già “possono acquisire” – gli elementi di conoscenza inerenti all'indagato o imputato. In dottrina, v. COCUZZA, voce *Procedimento a carico di minorenni*,



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

Proprio con riferimento all'indagine personologica, inoltre, si ritiene che tecniche neuroscientifiche, come quelle di *brain imaging* e i test di genetica comportamentale, possano offrire al giudice elementi di valutazione scientificamente apprezzabili per svolgere al meglio la loro complessa funzione giudicante.

Le applicazioni di metodi neuroscientifici, inoltre, negli ultimi anni, stanno avendo una valenza sempre più forte sul trattamento rieducativo del minore autore di un reato.

Risulta ormai pacifico che i giovani che violano la legge siano affetti sempre più spesso da problematiche di natura psichica, disturbi della personalità o forme di psicosi, con alterazione o rottura del rapporto con la realtà⁹⁷. È indubbio, pertanto, che le neuroscienze, che in questo campo hanno compiuto passi da gigante, possano esercitare una funzione riabilitativa di primo piano, specie nei confronti degli adolescenti autori di reato che presentano *deficit* cognitivi (memoria, attenzione, apprendimento, linguaggio) o fragilità psicologiche (ansia, rabbia, frustrazione).

6. Conclusioni

Le considerazioni fin qui svolte inducono a riflettere sulla tenuta del nostro sistema penale minorile. Infatti, se dal punto di vista processuale il minore è tutelato da tutta una serie di misure atte alla sua rieducazione e risocializzazione, dal punto di vista sostanziale, il legislatore non ha tenuto conto a sufficienza del fatto che il cervello degli adolescenti risponde a logiche neurobiologiche proprie e del tutto diverse da quelle degli adulti.

in *Enc. giur.*, vol. XXIV, Treccani, 1991, p. 9; in giurisprudenza, v. Cass. Pen. Sez. V, 9 maggio 2006, n. 21181, Rizzi, in *C.E.D. Cass.*, n. 234206; Cass. pen., Sez. II, 12 maggio 2005, n. 19989, in *Cass. pen.* 2007, 3 1207; Cass. pen., sez. V, 09 maggio 2006, n. 21181, in *Foro it.* 2007, 11- 616; Cass. pen., sez. I, 18 maggio 2006, n. 24271, in *Guida al diritto*, 2007, 1 70; Cass. pen. Sez. V, 28 aprile 2011, n. 27243, in *CED Cass.* n. 250918, Cass. pen. Sez. I Sent., 21 dicembre 2016, n. 18345, in *CED Cass.* n. 269815.

⁹⁷ MUGLIA, CERASA, SABATINI, *Adolescenti, dipendenze e recupero sociale: le nuove frontiere del diritto "cognitivo"*; cit. Per un approfondimento, v. BENZONI, *Nuove forme della sofferenza psichica in adolescenza: tra vecchi problemi e nuove sfide*, in *Minorigiustizia*, Milano, 2019, 2, pp. 124 ss.;



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

Si ritiene giusto, quindi, come è stato proposto, di (ri)cominciare a parlare di un codice penale *ad hoc* per i minorenni⁹⁸, e cioè di un apparato normativo applicabile solo ed esclusivamente alle persone minori d'età che recepisca l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia, integrando anche il punto di vista delle neuroscienze.

Il sistema della giustizia minorile può diventare uno dei settori in cui il diritto cognitivo esplica maggiormente la sua efficacia. Un diritto minorile orientato in senso cognitivo potrebbe valorizzare le nuove tecniche di *neuroimaging* ai fini dell'accertamento della maturità o della capacità di discernimento del minore, utilizzando le neuroscienze anche in chiave diagnostica, di cura e trattamento. Un diritto minorile a sfondo cognitivo potrebbe avvalersi, altresì, del contributo dell'epigenetica e della genetica comportamentale al fine di individuare il tipo di ambiente da costruire per scongiurare o limitare il rischio di devianza.

L'obiettivo finale è quello di mettere le neuroscienze "a servizio" di un progetto di intervento più ampio in grado di produrre cambiamenti significativi, migliorando sensibilmente le condizioni di vita degli adolescenti devianti⁹⁹.

⁹⁸ V. sul punto "*Osservazioni in materia di Riforma della Giustizia Penale Minorile*", a cura dell'Unione Nazionale Camere Minorili, in Atti della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, audizione informale nell'ambito dell'esame dei progetti di legge in materia di composizione e competenze del Tribunale per i Minorenni, Comitato Permanente per la Giustizia dei Minori, Roma, 17 luglio 2002.

⁹⁹ MUGLIA, *Adolescenza, (im)maturità, neuroscienze: gli scenari futuri tra nuove conquiste e imbarazzanti paradossi*, in *Minorigiustizia*, Milano, 2019, 2, pp. 53 ss.